

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CANBERI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle foibe

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di revisione storica, che negli ultimi anni ha ricevuto impulso dalla caduta del comunismo e dall'apertura (ancorchè parziale) degli archivi nei Paesi dell'Europa Orientale, ha già prodotto risultati significativi.

Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'indagine sui fatti accaduti nella Venezia Giulia e nelle terre l'Istria e Dalmazia tra il 1941 e il 1945; i massacri di molte migliaia di italiani senza distinzione di fede politica, sesso, età; accomunati dalla sola «colpa» di essere italiani. Migliaia di persone gettate, molte ancora vive, in voragini carsiche note come «foibe». Per decenni, considerazioni di natura strettamente politica commiste a vari problemi d'ordine

pratico hanno impedito una rigorosa ricerca storica inerente ai cennati massacri.

Recentemente, tuttavia, si è riaperto un dibattito sul problema delle foibe, sulle sue cause, sulla sua portata; e pressochè tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno concordato sulla necessità di portare alla luce fino all'ultimo documento conservato negli archivi, onde evitare che l'analisi critica e la comprensione di tale vicenda resti avvolta nella nebbia o si presti a strumentalizzazioni di parte.

Una vicenda che, come scrisse monsignor Antonio Santin, arcivescovo di Trieste e di Capodistria, colpì gli italiani di ogni indirizzo politico, e come ogni fenomeno scatenato da passioni violente fu un rigurgito di pura bestialità. Questo sfogo feroce non fu

opera del popolo slavo, ma di gruppi violenti di fanatici slavi.

Per questa vicenda alla città di Trieste è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. Parecchie le motivazioni su cui si fonda il riconoscimento del Presidente della Repubblica: tra le principali l'aver subito «con fierezza il martirio delle stragi e delle foibe».

In territorio italiano constano dislocate le seguenti foibe, da cui sono state recuperate salme di vittime: foiba di Gropada n. 54 VG, foiba di S. Lorenzo n. 605 VG, foiba di Brestovizza, grotta 149 VG nella zona di Opicina, grotta di Ternovizza n. 242 VG, abisso Plutone n. 23 VG, grotta 132 VG a nord di Trebiciano, Staerka Jama n. 61 VG, grotta il località Dolina (S. Croce - Trieste), Pipena Jama n. 1076 VG, - abisso di Gursevizza, grotta di Goriano e Volci n. 509, Jelenca Jama, grotta presso S. Daniele del Carso n. 511 VG, grotta n. 2703 nei pressi di Rupinpiccolo, Antro dei colombi in località Uttoglie, Pozzo del cane n. 161 VG a nord di Trebiciano n. 1328, Voragine di S. Lorenzo n. 294 VG, pozzo presso la stazione ferroviaria di Villa Opicina n. 8 VG, pozzo di Borgo Grotta n. 131 VG, abisso presso Villa Opicina n. 149 VG, grotta Cibic (Prosecco) n. 3251 VG, Jama Kerzice n. 3 VG, grotta n. 248, foiba di Monrupino, foiba di Basovizza.

Il 6 giugno 1986 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga scrisse nel messaggio ufficiale rivolto al Comitato per le onoranze ai caduti delle foibe: «Con commossi sentimenti partecipo al pietoso omaggio reso oggi, alla foiba di Basovizza, alla memoria delle innumerevoli vittime della primavera del 1945. Il ricordo di questo atroce episodio della nostra storia sia per tutti motivo di profonda riflessione sui guasti fatali dell'intolleranza e dell'odio in una ritrovata prospettiva di fraternità, di comprensione, di pace».

Il 26 giugno le foibe di Monrupino e di Basovizza (Trieste) sono state formalmente

riconosciute «monumento di interesse nazionale».

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia nel 1992, dopo i crimini commessi durante i quattro anni di guerra che l'ha insanguinata, crimini che assomigliano molto a quelli commessi quarant'anni fa contro di italiani di Trieste, Istria e Dalmazia, dopo l'avvio del processo di associazione di Slovenia e Croazia all'Unione Europea, è giunto il momento di dare un nome certo ai fatti accaduti in quei anni bui ed ai loro reponsabili; non ricercando vendette o per fomentare nuovi odii, ma per richiamare la memoria comune su vicende moralmente ed umanamente atroci.

Con l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle foibe, infatti non si richiede l'apertura di procedimenti giudiziari, non si chiedono condanne penali o incarcerazioni (a questo proposito grande merito va dato, e vogliamo qui ricordarlo, a quei magistrati italiani che, anche recentemente, si sono prodigati per acquisire testimonianze ed individuare, per quanto possibile, eventuali responsabili ancora viventi onde chiamarli a testimoniare dei loro crimini); il Parlamento, le sue Commissioni d'inchiesta non possono sostituirsi al giudice nel perseguire i reati, ma hanno il dovere, in quanto espressione diretta dell'Italia, tutta, da costituirsi parte diligente nella ricerca della verità, ponendosi a garanzia dell'universalità della stessa, attraverso l'utilizzo di tutti i necessari strumenti tecnici e politici. Un impegno che il parlamento italiano è chiamato a svolgere con serena obiettività con lo spirito indicato dall'arcivescovo Antonio Santin che, il 2 novembre 1959, alla cerimonia per la copertura e la benedizione delle foibe di Basovizza e Monrupino, disse «... questo Calvario, con vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra, che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace».

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Art. 2.

1. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, tra i componenti la Commissione.

Art. 3.

1. La Commissione d'inchiesta ha il compito:

a) di accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo 1941-1945, deceduti o dispersi nei territori delle province di Trieste e Gorizia e nei territori successivamente ceduti dall'Italia alla Jugoslavia;

b) di accertare i nominativi dei cittadini italiani che risultano sinora, ufficialmente, essere stati assassinati nelle Foibe carsiche, nel periodo di cui alla lettera *a)*;

c) di accertare i nominativi dei cittadini italiani che, a seguito delle indagini esperite dalla Commissione

parlamentare, risulteranno essere stati assassinati nelle Foibe carsiche;

d) di accertare le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri nelle stragi delle Foibe; le responsabilità di organismi politici; le responsabilità di bande armate; le responsabilità di singoli dovute a vendette e rappresaglie personali;

e) di reperire tutta la documentazione inerente i massacri delle Foibe, quale esistente presso tutti i pubblici uffici della Repubblica, con specifico riferimento, anche, alla documentazione esistente presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri;

f) di reperire tutta la documentazione inerente i massacri delle Foibe quale esistente presso pubblici uffici in Gran Bretagna, Austria, Germania, Jugoslavia, Stati Uniti d'America;

g) di procedere all'audizione di quanti provvidero alle ricognizioni ed ai recuperi nelle Foibe carsiche, nonché di quanti in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione;

h) di provvedere, ove possibile, ad ispezioni all'interno delle Foibe in territorio nazionale; di richiedere l'autorizzazione alla Repubblica di Jugoslavia al fine di procedere ad ispezioni dirette all'interno delle Foibe site in territorio soggetto alla sovranità jugoslava;

i) di verificare l'opportunità e la fattibilità tecnica di procedere alla riapertura di talune Foibe.

Art. 4.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento, presentando una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini ed eventuali proposte di interventi.

2. La Commissione deve presentare ogni

sei mesi relazioni sulle risultanze parziali delle indagini esperite.

Art. 5.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, nei limiti della legislazione di ciascun Stato.

Art. 7.

1. Per l'acquisizione di atti, documenti o cose pertinenti la materia di inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Quando, per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Art. 8.

1. Qualora nel corso dell'inchiesta alla Commissione venga opposto il segreto di Stato, si applicano le procedure previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 9.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi, preferenzialmente, tra docenti universitari, magistrati e tra quanti indicati da: Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Comitato per le onoranze ai caduti delle Foibe, Lega nazionale, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia.

Art 10.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della commissione sono a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 11.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. I commissari e i collaboratori della Commissione sono tenuti al segreto per tutti gli atti del loro ufficio.